



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone

ORDINANZA N° 16-2021

Oggetto: Procedura relativa al Preavviso di Arrivo presso il Porto Franco di Trieste.

IL PRESIDENTE

VISTO l'Allegato VIII del Trattato di Pace 1947 del 10 febbraio 1947, ratificato con Legge 25 novembre 1952 n. 3054;

VISTO il Decreto del Commissario Generale del Governo italiano per il territorio di Trieste n. 29 del 19 gennaio 1955;

VISTA la legge 28 gennaio 1984 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016 n. 169 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 6, comma 12, che fa salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste;

VISTO il decreto interministeriale del 13 luglio 2017 (G.U. 177/2017) "Organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste" e, in particolare, l'art. 4, comma 5 b) e comma 5 e);

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 572 di data 15 dicembre 2020, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

VISTA l'ordinanza del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste n. 06/2014 in materia di utilizzo del Port Community System (PCS) cosiddetto "Sinfomar";

VISTO il decreto legislativo 17 dicembre 2017, n. 217 denominato "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.;

VISTE le disposizioni di servizio dei punti franchi di Trieste – versione dicembre 2016 – diramate con la nota prot. Nr. 709 dd. 12 gennaio 2017 dall'Ufficio delle dogane di Trieste e, in particolare gli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 89;

VISTA l'Ordinanza del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale n. 20/2018 che integra le Ordinanze AdSP n. 23/1998 e n. 71/2014 in materia di accessi in ambito portuale;

VISTA l'Ordinanza del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste n. 28/2011 in materia di accesso e circolazione in ambito portuale;

VISTA l'Ordinanza del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste n. 8/2012 in materia di regolamentazione del traffico Ro-Ro diretto all'imbarco nel porto di Trieste;

VISTA l'Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 62/2016 in materia di accessi in ambito portuale;

CONSIDERATA l'istituzione del "tavolo tecnico permanente" tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, sottoscritto il 12 ottobre del 2020;

CONSIDERATO che i varchi dei punti franchi costituiscono uscita dallo Stato;

RITENUTO indispensabile assicurare la puntuale attuazione la speciale normativa internazionale di cui gode il Porto Franco di Trieste;

CONSIDERATA la necessità, al fine di agevolare i traffici legati al Porto Franco di Trieste, di fornire procedure e strumenti informatici per ridurre la congestione ai varchi di ingresso al Porto Franco di Trieste, rilevare automaticamente anomalie relative alla movimentazione delle merci, effettuare il controllo automatizzato del visto entrare e procedere al monitoraggio doganale e logistico dei flussi delle merci in ingresso al Porto Franco di Trieste;

TENUTO CONTO dei pareri ricevuti dall'Agenzia delle Dogane dei Monopoli con nota di data 26 giugno 2021, n. protocollo AdSPMAO 2021-6686-A e nota di data 25 giugno 2021, n. protocollo AdSPMAO 2021-6774-A;

TENUTO CONTO del parere ricevuto dalla Guardia di Finanza con nota di data 28 giugno 2021, n. protocollo AdSPMAO 2021-6828-A;

VISTO l'allegato tecnico della presente ordinanza;

ORDINA

Art. 1 – Preavviso di Arrivo

1. L'ingresso via terra nel Porto Franco di Trieste deve essere preceduto dalla compilazione del Preavviso di Arrivo utilizzando la procedura predisposta nel *Port Community System* dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.
2. La modalità operativa ed i dati contenuti nel Preavviso di Arrivo, sia quelli obbligatori che quelli opzionali, sono riportati nell'allegato tecnico della presente ordinanza di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Art. 2 – Soggetto obbligato

1. Ai sensi dell'art. 4, punto 2, delle disposizioni di servizio dei punti franchi di Trieste dd. dicembre 2016, il soggetto obbligato alla compilazione del Preavviso di Arrivo è il proprietario delle merci o un suo mandatario, precedentemente accreditato in Sinfomar.

Art. 3 – Scadenza del Preavviso di Arrivo

1. Il Preavviso di Arrivo ha una durata temporale limitata, allo scadere della quale non sarà più presente a sistema. La durata è specificata nell'allegato tecnico.

Art. 4 – Tipologia di Traffico

1. A seconda del tipo di traffico, l'applicazione del Preavviso di Arrivo sarà differenziata secondo il seguente schema:

- a) Traffico Contenitori: i casi di applicazione per il Traffico Contenitori sono specificati nell'allegato tecnico;
- b) Merce Convenzionale e altra tipologia di traffico: i casi di applicazione sono specificati nell'allegato tecnico;
- c) Traffico Ro-Ro: i casi di applicazione sono specificati nell'allegato tecnico. I mezzi destinati ai terminal Ro-Ro del Porto Franco di Trieste possono accedere alle aree portuali solamente se muniti di regolare Permesso di Accesso al Porto a condizione che il terminalista attesti, tramite l'utilizzo dell'apposito modulo disponibile in Sinfomar, la disponibilità ad accogliere il mezzo all'interno del proprio terminal. Il Permesso di Accesso al Porto costituisce l'unico titolo di accesso alle aree portuali.

Art. 5 – Visto entrare elettronico nel Porto Franco

1. Il Preavviso di Arrivo contenente i dati doganali indicati nell'allegato tecnico, ha funzione di documento di riferimento per l'apposizione del Visto Entrare elettronico in Porto Franco.
2. Il Visto entrare elettronico è apposto dal personale incaricato della Guardia di Finanza.

Art. 6 - Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva. In fase di prima applicazione le indicazioni tecniche di cui all'allegato tecnico si intendono adottate in via sperimentale e non cogente.
2. Il periodo di sperimentazione termina il 31 maggio 2022, oltre a tale data le indicazioni riportate nella presente Ordinanza e nell'allegato tecnico saranno obbligatorie.
3. Dal primo giugno 2022, i mezzi privi della documentazione disciplinata dalla presente Ordinanza non saranno ammessi nel Porto Franco di Trieste.
4. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone e/o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li 22 DIC. 2021

Il Presidente

(Zeno D'Agostino)